



COMUNE DI TORRETTA

Prov. Reg.le di Palermo

ORDINANZA N. ~~77~~ DEL 4/9/2012

**Zona di protezione da diossina di cui al D.D.G. 01690 del 29/8/2012
a seguito dell'incendio alla discarica di Bellolampo.
Misure per la sicurezza alimentare.**

- Premesso che, alla fine del mese di luglio 2012, nella discarica di Rifiuti solidi Urbani "Bellolampo" sita nel comune di Palermo, a pochi chilometri di distanza dal territorio del Comune di Torretta, si è verificato un incendio;
- Visto il verbale della seduta del tavolo tecnico interistituzionale del 21/8/2012 da cui è emerso che due campioni di latte bovino, uno di latte caprino e un campione di foraggio prelevati in aziende ubicate all'interno dell'area compresa nel raggio di 3 Km dal sito dell'incendio, sono risultati non conformi o con livello di contaminazione superiore al livello di azione di diossina e PCB diossina e simili;
- Visto il D.D.G. n. 01690 del 29/8/2012 avente per oggetto: "Zona di protezione da diossina nell'Area di Bellolampo (Palermo). Misure sanitarie per la sicurezza alimentare" con la quale il territorio incluso nel raggio di 3 Km dalla discarica di "Bellolampo" è stato dichiarato "Zona di Protezione da diossine e PCB diossina-simili";
- Considerato che nella predetta zona di protezione di cui al predetto decreto ricade una parte del territorio comunale individuate nell'allegato "A" della presente ordinanza (più precisamente le seguenti contrade: Palermitaneddu, La Finocchiara, Mandria Zarcati, Costa Ginestra, Cugno, Curtigghia, Cangelosi. Portella Torretta).
- Considerato che il predetto decreto dispone che i Sindaci dei Comuni interessati sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del predetto decreto 1690/2012 al fine di evitare eventuali rischi alla salute pubblica;
- Visto l'art. 50 del D.L.gs n. 267/2000;


ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa è fatto divieto di utilizzare, nell'ambito del territorio comunale, per l'alimentazione umana, il latte proveniente dalle aziende presenti nell'ambito della zona di protezione di cui all'art. 1 del D.D.G. 01690 del 29/8/2012 ed i prodotti da esso derivati preparati dopo il 29 luglio 2012. I prodotti ortofrutticoli provenienti dalla zona di protezione di cui all'art. 1 del predetto decreto potranno essere consumati solo dopo accurato lavaggio come da buona prassi igienica.
2. Nell'ambito della suddetta zona di protezione e limitatamente al territorio comunale è fatto obbligo di adottare le seguenti specifiche misure sanitarie:
 - Divieto di spostamento degli animali appartenenti alla specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;
 - Divieto di pascolo;
 - Divieto di utilizzo e vendita dei foraggi contaminati e di quelli esposti all'eventuale contaminazione, per l'alimentazione degli animali;
 - Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
 - Divieto di raccolta e consumo di lumache;



- Obbligo di detenere i volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all'esterno della zona di protezione;
 - Divieto di consumare in proprio o di cedere a terzi carni e uova prodotti dopo il 29 luglio 2012 derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali a conduzione familiare.
3. Tutti coloro che a vario titolo detengano animali per la produzione di alimenti destinati al consumo umano dovranno darne comunicazione ai Servizi Veterinari competenti per territorio;
 4. Saranno valutate, caso per caso, eventuali richieste di spostamento di animali da vita scondo specifiche condizioni che verranno di volta in volta concordate con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ed i centri di referenza nazionali;
 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della presente ordinanza saranno applicati le sanzioni previste dal D.lvo 2007 n. 193.
 6. All'Ufficio Messi si ordina di procedere alla pubblicazione all'Albo pretorio on line e alla notifica urgente ai soggetti individuati nella presente ordinanza.
 7. Il Responsabile dell'Ufficio AA.GG, avrà cura di procedere all'ampia diffusione della presente ordinanza e del D.D.G. 1690 del 29/8/2012 presso il sito istituzionale del Comune e nelle bacheche comunali;
 8. L'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio di Protezione Civile, ognuno per le rispettive competenze, sono incaricati di intraprendere e coordinare tutte le azioni sopraindicate.
 9. L'ufficio di Polizia Municipale e la forza pubblica sono altresì incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, nel territorio comunale, e di quant'altro disposto dal sopracitato D.D.G. n. 01690 del 29/8/2012.

Il Sindaco
(Prof. Vincenzo Guastella)



COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Palermo

